

IN SEDE REFERENTE

**(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore **VALDITARA (FLI)**, il quale sottolinea come il passaggio in seconda lettura abbia lasciato inalterato l'impianto complessivo del testo, in cui peraltro sono stati recepiti importanti emendamenti presentati dal suo Gruppo. Cita al riguardo il piano di assunzione di professori associati, che consentirà di offrire uno sbocco professionale ai ricercatori in possesso della idoneità da associato, e il ripristino degli scatti meritocratici.

Nel ritenere non particolarmente significative altre novità introdotte nel provvedimento, ne lamenta in generale il carattere eccessivamente prescrittivo e invasivo che finisce per appesantire ulteriormente il testo, anche sul piano formale. Dopo aver posto in luce alcuni esempi di cattiva legislazione e di scarsa chiarezza, si sofferma sull'inserimento del direttore generale tra gli organi degli atenei, di cui all'articolo 2, comma 1. In proposito afferma che la novità era già implicitamente contenuta nei commi successivi. Riferisce altresì sull'articolo 2, comma 1, lettera c), secondo il quale, qualora risulti eletto come rettore un docente appartenente ad altro ateneo, si verifica l'automatico inserimento nei ruoli e il trasferimento del relativo *budget*. Pone altresì in luce la modifica della durata in carica del rettore, divenuta pari a 6 anni in un unico mandato non rinnovabile, che è a suo giudizio ragionevole. Con riferimento alla lettera e) si esprime a favore della modifica del *quorum* per sfiduciare il rettore, passato da tre quarti a due terzi come inizialmente proposto durante l'esame in prima lettura. Giudica invece assai negativamente il ripristino del codice etico in luogo di quello deontologico, il quale avrebbe più opportunamente fissato i diritti e i doveri del personale delle università.

Dopo essersi soffermato sulle modifiche all'articolo 2, comma 2, lettera f), ritiene ridondante l'innovazione apportata alla lettera i) del medesimo comma circa la composizione del consiglio di amministrazione. Fa presente poi che il comma 2 dell'articolo 2, alla lettera b) diminuisce la soglia dei professori necessaria per la costituzione dei dipartimenti, giudicando inoltre eccessivamente prescrittiva la disposizione di cui alla successiva lettera f). Quanto alla commissione paritetica di cui alla lettera g) reputa positiva la competenza a svolgere attività di monitoraggio anche dell'attività di servizio agli studenti svolta dai professori e dei ricercatori. Stigmatizza invece l'introduzione della lettera m) circa le sanzioni da irrogare in caso di violazione del codice etico, tanto più che tale competenza è rimessa allo statuto.

Nel segnalare il carattere sovrabbondante del comma 4 dell'articolo 2 inerente il codice etico, esprime perplessità sull'innovazione apportata al comma 9, in merito alla proroga del mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dei nuovi statuti.

Chiarisce peraltro i contenuti del comma 11 dell'articolo 2 in materia di elettorato passivo per l'assunzione delle cariche accademiche precisando che queste ultime possono essere rivestite solo da coloro i quali non sono prossimi al pensionamento.

Quanto all'articolo 4, si esprime favorevolmente all'estensione dei premi di studio per le esperienze di formazione realizzate presso università e centri di ricerca esteri, nonché alla esclusione dall'obbligo di restituzione dei buoni studio per quegli studenti che hanno conseguito il titolo con il massimo dei voti e nei termini di durata normale del corso. Illustra in seguito il comma 4, in virtù del quale l'ammissione ai collegi universitari legalmente riconosciuti costituisce un titolo valutabile per la concessione dei contributi per il merito.

Reputa altresì alquanto tautologico il comma 8 dell'articolo 5 che rinvia la quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento ai futuri decreti legislativi attuativi.

Dopo aver espresso perplessità sul carattere innovativo dell'articolo 6, comma 10, condivide l'estensione anche ai ricercatori delle norme in materia di mobilità di cui all'articolo 7.

Analogo giudizio positivo rivolge alla soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 1, che va nella direzione di alleggerire il testo evitando l'imposizione di ulteriori oneri a carico delle università.

Soffermandosi quindi sull'articolo 11, osserva che la modifica apportata in seconda lettura è alquanto sfalsata rispetto all'obiettivo della norma, peraltro introdotta in Senato su iniziativa del senatore Pittoni. Al riguardo, fa notare che l'intervento perequativo si giustifica per quei casi di

sottofinanziamento storico, laddove invece ora si introducono disposizioni valevoli per ipotesi future, in base alle quali si riduce proporzionalmente il riequilibrio se il sottofinanziamento deriva da valutazione negativa sulla qualità.

Nel riferire anche delle modifiche apportate all'articolo 12, manifesta talune perplessità sul comma 3, circa l'estensione alle università telematiche che rispettano determinati criteri della normativa sulla distribuzione delle risorse.

Esprime peraltro dubbi anche sull'articolo 14, secondo cui le università possono riconoscere quali crediti formativi il conseguimento da parte dello studente di medaglie olimpiche o paraolimpiche. Giudica infatti inopportuno mutuare istituti tipici di altri ordinamenti, che potrebbero non essere in linea con i nostri canoni di valorizzazione del merito.

Concorda indi con le innovazioni all'articolo 16, comma 3, lettera *b*), in ordine all'introduzione di un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per il conseguimento dell'abilitazione, atteso che si evita il proliferare di scritti dallo scarso valore scientifico. Esprime invece un commento negativo sulla prescrittività della successiva lettera *d*), priva peraltro di sanzioni.

Dà conto altresì dell'articolo 17, interamente introdotto dalla Camera dei deputati su richiesta dell'opposizione, manifestando forti dubbi sull'equipollenza dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali rispetto a quelli rilasciati dalle università, soprattutto per ciò che concerne le conseguenze in termini di stato giuridico del relativo personale.

Pur comprendendo poi l'obiettivo del divieto di chiamata per i parenti fino al 4° grado di professori appartenenti al dipartimento o alla struttura di destinazione, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), ravvisa alcuni rischi di incostituzionalità.

L'articolo 19, prosegue il relatore, è stato invece interamente introdotto in seconda lettura e concerne le modalità di accreditamento del dottorato di ricerca, in linea con alcune proposte discusse già nella scorsa legislatura. Segnala comunque che la norma elimina i dottorati senza borsa e consente la frequenza congiunta di specializzazioni mediche e dottorati di ricerca. Reputa invece impropria l'abbreviazione del titolo di dottore di ricerca di cui al comma 1, lettera *d*).

Reputa inoltre interessante l'articolo 21, sul Comitato nazionale dei garanti per la ricerca che dovrebbe sostituire l'attuale commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale (PRIN), benché i meccanismi di composizione e funzionamento risultino alquanto farraginosi.

Dopo essersi pronunciato favorevolmente sull'articolo 22, comma 5, inerente l'estensione degli assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato all'estero oppure a studiosi stranieri che lo hanno conseguito in Italia, rileva che la durata complessiva di detti assegni è passata da 10 a 12 anni.

Illustra successivamente l'articolo 23, che stabilisce una soglia di reddito al di sotto della quale non possono essere attribuiti contratti di insegnamento a lavoratori autonomi. Il medesimo articolo fissa al 5 per cento dell'organico il numero dei contatti che è possibile stipulare a titolo gratuito, evitando così impropri abusi. Quanto al comma 3, pone l'accento sulla disposizione per la quale il trattamento economico di docenti stranieri è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

In merito alle modifiche apportate all'articolo 24, reputa troppo burocratica e analitica la lettera *c*) del comma 2, relativa alle procedure di ammissione dei candidati alla carica di ricercatore a tempo determinato, tanto che sarebbe stato preferibile rinviarne la disciplina ad un regolamento.

Nel segnalare che l'articolo 26, comma 3, recepisce sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, dà conto dell'articolo 28 circa il Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza del Ministero, collegato all'applicazione del federalismo fiscale.

Esprime poi particolare soddisfazione per il comma 9 dell'articolo 29, la cui introduzione è stata fortemente voluta dal suo Gruppo, in virtù del quale una quota del Fondo di finanziamento ordinario è destinata alla chiamata di professori di seconda fascia in un numero che si attesta intorno alle 4.500 unità. Manifesta analogamente un giudizio positivo sul comma 18, che riequilibra la quota di ricercatori e di professori ordinari da assumere modificando il decreto-legge n. 112 del 2008. Rivendica altresì il comma 19, che ristabilisce gli scatti meritocratici per il personale docente.

In conclusione, pur ravvisando luci ed ombre nell'articolato, ritiene che esso non sia stato peggiorato sul piano sostanziale. Ribadisce tuttavia le proprie critiche alla stesura formale del testo.

Il senatore [PROCACCI \(PD\)](#) chiede chiarimenti sulla portata dell'articolo 6, comma 4.

Il relatore [VALDITARA](#) (*FLI*) precisa che si tratta di una riscrittura dell'ultimo periodo del comma 3 del testo approvato dal Senato, che di fatto rinvia alle disposizioni della cosiddetta "legge Moratti". Il comma 4 rappresenta perciò un ennesimo appesantimento del testo ma non ne modifica la sostanza.

Il seguito dell'esame è rinviato.